

**CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.07.2024. CIG 8749864830.**

-  Capitolato d'appalto descrittivo e prestazionale nel quale sono riportate le specifiche tecniche qualitative e quantitative del servizio di cui trattasi;
- prospetto orario
- elenco del personale in servizio ai fini dell'applicazione della clausola sociale art. 50 D.Lgs. 50/2016
- DUVRI



## **CAPITOLATO DI APPALTO**

### **INDICE**

#### **CAPO I–DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**ARTICOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO**

**ARTICOLO 2. NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO**

**ARTICOLO 3. DURATA DEL CONTRATTO**

**ARTICOLO 4. IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI**

#### **CAPOII-MODALITA'DIESECUZIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGAZIONIDELL'APPALTATORE**

**ARTICOLO 5. CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL SERVIZIO**

**ARTICOLO 6. ATTIVITA' EDUCATIVE ARTICOLO 7. ATTIVITA' DI PULIZIA E MENSA**

**ARTICOLO 8 FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO**

**ARTICOLO 9 - MANUTENZIONI**

**ARTICOLO 10 - C O O R D I N A T O R E DEL SERVIZIO**

**ARTICOLO 11. PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO ARTICOLO 12. DOVERI DEGLI OPERATORI**

**ARTICOLO 13 LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

**ARTICOLO 14. AVVIO DEL SERVIZIO**

**ARTICOLO 15. CARTA DEL SERVIZIO**

**ARTICOLO 16. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

#### **CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE, DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE**

**ARTICOLO 17. ORGANICO E CLAUSOLA SOCIALE**

**ARTICOLO 18. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

**ARTICOLO 19. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

## **CAPOIV-DISPOSIZIONICONTRATTUALI**

**ARTICOLO 20. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

**ARTICOLO 21. RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI**

**ARTICOLO 22. VERBALE CONSEGNA E INVENTARIO**

**ARTICOLO 23. FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE**

**ARTICOLO 24. INADEMPIENZE, CONTESTAZIONI E PENALITA'**

**ARTICOLO 25. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**ARTICOLO 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**ARTICOLO 27. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**ARTICOLO 28. ESECUZIONE IN DANNO**

**ARTICOLO 29. ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO**

**ARTICOLO 30. RECESSO UNILATERALE**

**ARTICOLO 31. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

**ARTICOLO 32. TUTELA DEI DATI PERSONALI**

**ARTICOLO 33. RINVIO NORMATIVO**

**ARTICOLO 34. FORO COMPETENTE**

**ALLEGATO A) PROSPETTO DEGLI ORARI PER CALCOLO BASE D'ASTA**

**ALLEGATO B) ELENCO DEL PERSONALE ATTUAMENTE IN SERVIZIO**

**ALLEGATO C) DUVRI**

## **CAPOI-DISPOSIZIONIPRELIMINARI**

### **ARTICOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di asilo nido, come specificato negli articoli seguenti, per bambini da tre mesi a tre anni. Il servizio è realizzato presso la struttura messa a disposizione dal Comune di Cilavegna sita in via Papa Giovanni XXIII. L'asilo nido ha una capienza massima di n. 35 posti (come da autorizzazione al funzionamento n. 105/2002 rilasciata dalla Provincia di Pavia).
2. Al fine di garantire un equilibrato rapporto fra numero delle educatrici e numero ed età dei bambini i gruppi, sono così ripartiti:  
Gruppo CUCCIOLI  
Gruppo ORSETTI
3. L'Asilo Nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,00  
Le settimane di apertura del servizio sono n. 47 ad anno scolastico. Vengono, programmate n. 4 settimane di chiusura nel mese di Agosto e una durante le festività di Natale.
4. Ad ogni effetto legale le prestazioni indicate nel presente capitolato sostanziano un appalto pubblico di servizi, così come definito dall'articolo 1, comma 1, del codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. 50 del 2016 (di seguito: "codice").
5. L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato, del relativo contratto di appalto, del progetto gestionale presentato in sede di gara. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione dell'appalto in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.
6. Il servizio deve essere svolto in conformità a quanto disposto dal Regolamento dell'asilo nido del Comune di Cilavegna, nonché dalla vigente normativa ed in particolare dagli standard gestionali fissati da Regione Lombardia.
7. Il servizio deve essere espletato dalla ditta aggiudicataria a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal presente capitolato e dalle varianti proposte dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta, qualora accolte dall'ente appaltante. La ditta dovrà farsi carico dall'inizio del servizio di tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie all'espletamento dello stesso.

### **ARTICOLO 2. NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO**

1. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o interrotto se non per causa di forza maggiore.
2. L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido, con inclusione della preparazione dei pasti e dello svolgimento dei servizi ausiliari. Inoltre, l'appaltatore dovrà tenere conto che sarà garantita la presenza di personale comunale educativo già operante presso l'Asilo Nido nel seguente modo:

- tre educatrici a 35 ore settimanali sino al 31/12/2022 (64 settimane);
- due educatrici a 35 ore settimanali dal 01.01.2023 al 31.07.2024 (77 settimane).

Tale personale sarà contrattualmente dipendente dal Comune di Cilavegna, ma a livello organizzativo sarà equiparato al personale della ditta appaltatrice.

### **ARTICOLO 3. DURATA DEL CONTRATTO**

1 La durata dell'appalto è fissata in 33 mesi a decorrere dal **01.09.2021 e fino al 31.07.2024 – mesi di agosto esclusi.**

### **ARTICOLO 4. IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI**

1. Il servizio di cui al presente capitolato viene aggiudicato a corpo. L'importo a base d'asta è di € **600.695,00** a cui si aggiungono € 4.500,00 per rischi da interferenza non soggetti a ribasso più IVA.

2. Gli importi contrattuali sono remunerativi per l'appaltatore di tutte prestazioni richieste, e di quanto sarà previsto nel progetto elaborato dall'appaltatore.

3. Ai sensi dell'articolo 106, c1, lett. A, del D. Lgs.50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo evidenziate nella tabella allegata al presente capitolato, subiscano una variazione – l'appaltatore può richiedere la revisione dei prezzi. La revisione sarà operata – ai sensi della vigente dottrina e giurisprudenza – sulla base del solo indice F.O.I. della variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati su base annua e l'eventuale adeguamento richiesto verrà riconosciuto con variazione riferita all'ultimo mese disponibile antecedente il mese di applicazione dell'adeguamento e desunta dal sito [www.istat.it/it/archivio/30440](http://www.istat.it/it/archivio/30440).

4. La revisione del prezzo opera, comunque dopo che siano trascorsi almeno 365 giorni dalla data di aggiudicazione e ad istanza della parte interessata; la richiesta deve essere motivata con adeguati elementi probatori circa l'intervenuta variazione; entro il 45° giorno successivo al ricevimento della richiesta, l'altra parte procederà all'esame della fondatezza degli elementi dedotti dalla richiedente e comunicherà alla controparte l'esito di tale esame.

5. In ogni caso deve escludersi qualunque possibilità di revisione prezzi con decorrenza retroattiva rispetto alla data della richiesta.

### **CAPOII–MODALITA' D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DOBBLIAZIONI DELL'APPALTATORE**

#### **ARTICOLO 5. CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL SERVIZIO**

1. L'appaltatore deve garantire quanto necessario per la gestione dell'asilo nido comunale di Cilavegna che accoglie bambini da 3 a 36 mesi. I servizi educativi dovranno essere programmati e realizzati nel pieno rispetto del progetto educativo approvato dall'asilo nido, mentre le attività di mensa, riordino e di pulizia dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle esigenze dei bambini e dell'attività educativa.

2. Le attività dovranno garantire un'attenzione individualizzata alla crescita del bambino e alla cura dei suoi bisogni fisiologici, quali l'igiene, il cambio, la preparazione e somministrazione del pasto, il sonno. Dovrà essere garantita la promozione della relazione con le famiglie (mediante colloqui, riunioni, open day, feste e ambientamento).
3. Gli educatori devono avere particolare rispetto per i tempi di crescita dei bambini ed essere in grado di proporre attività e giochi adeguati e utili a stimolare un corretto sviluppo psico/fisico/motorio.
4. Alla data di effettivo inizio del servizio, l'appaltatore prende in carico e fornisce le prestazioni richieste secondo le indicazioni che verranno fornite dall'esecutore del contratto, a favore dei bambini iscritti all'asilo nido. Le ammissioni dei bambini all'asilo nido avvengono unicamente su autorizzazione del Comune di Cilavegna, che gestisce le iscrizioni e la formazione della graduatoria.
5. Il servizio non può essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà o dall'organizzazione dell'appaltatore.
6. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero devono essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 Giugno 1990 n. 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dai vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria.
7. In caso di arbitrario abbandono o sospensione la stazione appaltante può sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso.

## **ARTICOLO 6. ATTIVITA' EDUCATIVE**

1. L'appaltatore del servizio deve garantire le attività educative esemplificate nel presente articolo, avvalendosi del personale con le caratteristiche qualitative indicate nel successivo art. 11

**a) Interventi educativi:** devono essere presenti per ogni settimana di apertura educatrici in numero adeguato da garantire il completo funzionamento del servizio ivi compresa la copertura di tutte le attività di cura (risveglio, pranzo, merenda, dimissioni).

Il personale educativo dovrà rendersi disponibile ad effettuare le attività in sinergia con il personale educativo altamente professionalizzato messo a disposizione dal comune. Le attività devono garantire la massima omogeneità dell'intervento educativo attuato sia verso i bambini che verso i genitori, secondo le modalità descritte nel progetto educativo presentato. Gli educatori hanno l'obbligo di partecipare, senza che ciò comporti alcuna retribuzione a favore dell'appaltatore, alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica degli interventi, disposte dal coordinatore dell'asilo nido o dalla stazione appaltante con un preavviso di almeno sette giorni

**b) Formazione del personale educativo.** L'aggiudicatario deve garantire un piano formativo di 20 ore ad anno scolastico, inerente a tematiche pedagogiche e di cura per bambini da 3 a 36 mesi con particolare attenzione all'accrescimento professionale del personale educativo e alla gestione delle dinamiche relazionali degli operatori. La formazione deve essere garantita, presso il nido di Cilavegna, a tutto il personale educativo presente nel servizio, comprese le educatrici dipendenti del Comune di Cilavegna. La coordinatrice dovrà effettuare n. 50 ore annue di formazione e aggiornamento.

2. Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze dell'asilo nido.

3. Nella relazione relativa al progetto da presentare in sede di gara con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare, viene lasciata al concorrente la predisposizione del modello organizzativo che intende realizzare. Tale modello, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.

4. Le prestazioni educative e le attività di laboratorio devono essere svolte all'interno della fascia oraria 8.30-16.30, con la possibilità di effettuare una pausa durante il momento della nanna dei bambini. L'orario delle educatrici deve essere concordato con il Direttore dell'esecuzione, in servizio presso il Servizio Sociale del Comune di Cilavegna. I servizi sono effettuati nell'arco di cinque giorni settimanali non festivi secondo il calendario redatto dal Comune di Cilavegna. Durante le vacanze di Natale il servizio è chiuso unicamente per una settimana. Durante il mese di agosto l'Asilo Nido rimarrà chiuso, salvo eventuali proposte migliorative offerte dall'aggiudicatario, senza oneri a carico dell'Amministrazione.

5. Il personale educativo potrà servirsi della mensa dell'asilo nido.

#### **Articolo 7 -ATTIVITA' DI PULIZIA E MENSA**

Per tutti i servizi dovrà essere curata:

- la direzione e la gestione;
- l'approvvigionamento delle derrate alimentari fornite ed impiegate per la preparazione dei pasti, che dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di alimenti, che qui si intendono tutte richiamate;
- l'approvvigionamento dei materiali di pulizia e di attrezzature idonee al servizio;
- la gestione del personale che presta servizio per l'appaltatore.
- La gestione e il rispetto degli standard igienici e di produzione previsti dalle leggi vigenti
- La compilazione delle schede e del manuale HCCP
- La gestione e il trattamento dei dati relativi alla privacy e di quelli riferiti alla l.81/2008 e della normativa vigente.

Il servizio viene sospeso nei giorni di chiusura dell'asilo nido, seguendo il calendario scolastico.

#### Servizio ausiliario

L'appaltatore dovrà assicurare l'esecuzione di prestazioni relative ai servizi accessori e al servizio mensa suddivisi in:

- lavori quotidiani;
- lavori settimanali;
- lavori mensili.

#### Lavori quotidiani

- lavatura (a mano e in lavatrice a seconda del caso), asciugatura in essiccatoio e piegatura della biancheria piana, delle bavette e di quanto altro utilizzato per la normale conduzione dell'asilo, suo ricollocamento in sede;

#### - pulizia dei locali:

- pulizia generale dei locali, dei mobili e suppellettili di tutta la struttura, anche esternamente;
- scopatura, lavaggio pavimento di tutto il piano superiore;
- scopatura, lavaggio pavimento, pulizia generale dei tavoli e sedie e dei locali utilizzati per il pranzo, dopo pranzo e merenda;
- scopatura, lavaggio, pulizia generale della sala giochi, comprensivo di aspiratura tappeti;
- pulizia e disinfezione accurata dei bagni dell'asilo;
- rifacimento lettini dopo le ore 14.30;
- riempimento e trasporto sacchi rifiuti nel cassonetto antistante l'asilo;
- Riordino generale dei locali, ricevimento forniture per pulizia, collocamento dei prodotti in loco, intervento su richiesta del personale educativo per pulizia ed eventuale spostamento di piccoli mobili (per esempio tavoli o sedie) per l'utilizzo adeguato da parte dei bambini;
- disinfezione giochi in caso di malattie infettive;

#### Lavori settimanali

- pulizia locale televisione, locale ad uso pediatrico, bagno relativo;
- pulizia vetri interni ed esterni di tutto l'asilo;
- pulizia scale interne ed esterne all'edificio;
- pulizia accurata di tutto il dormitorio, con cambio di lenzuola dei letti;
- pulizia delle parti esterne dell'edificio, con particolare attenzione per l'ingresso, con scivolo e marciapiede;
- pulizia e disinfezione dei seggiolini, giochi
- Pulizia spazi esterni durante il periodo primaverile ed estivo

#### Lavori mensili

- pulizia cappa della cucina, filtri aspiranti;
- lavaggio e disinfezione giochi bimbi;
- lavaggio giochi all'aperto nella stagione estiva;
- lavaggio termosifoni;
- pulizia di tapparelle, porte, piastrelle, davanzali, zoccoli, cassette delle tapparelle;
- pulizia (interna ed esterna) armadi e armadietti bimbi;
- pulizia accurata delle aule e del piano superiore;
- pulizia accurata di tutto il piano inferiore con scopatura, lavaggio e spolveratura dei mobili e suppellettili;
- pulizia ragnatele di tutto l'edificio;

- inventario delle derrate alimentari e del materiale di pulizia,
- lavaggio accurato dei passeggini. La Cooperativa: dovrà eseguire tutte le prestazioni straordinarie richieste per la pulizia dei locali a seguito di eventi eccezionali (tinteggiatura, rifacimento pavimentazione, lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione).
- Piccole riparazioni di cucito (bavette o altro)

Non devono essere utilizzati detersivi e disinfettanti che possono corrodere superfici ed apparecchiature o che possono recare fastidi ai bambini che frequentano il nido. Per ogni prodotto utilizzato dovranno essere consegnate, prima dell'esecuzione del contratto, le relative schede di sicurezza e tossicità. I prodotti utilizzati devono essere tutti a marchio "Ecolabel Europeo" o altro marchio che rispetti i criteri minimi ambientali approvati dal ministero dell'ambiente. Le attrezzature utilizzate per le pulizie dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenute in perfetto stato d'uso e dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti

La ditta sarà inoltre responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature sia dei prodotti utilizzati. La stazione appaltante si impegna a mettere a disposizione della ditta i locali destinati a spogliatoio e a deposito dei materiali e attrezzature

Al termine dell'operazione di preparazione e confezionamento dei pasti, le attrezzature presenti nella cucina devono essere deterse e disinfettate. Durante le operazioni di lavaggio delle attrezzature è fatto divieto di impiegare getti d'acqua diretti sui quadri elettrici.

Tutti i detersivi devono essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle schede tecniche, con particolare attenzione per quanto concerne le concentrazioni e le temperature indicate sulla confezione.

Tutto il materiale di sanificazione durante l'utilizzo deve essere riposto su un carrello adibito appositamente a tale funzione.

Durante le operazioni di preparazione, cottura e distribuzione delle derrate, è assolutamente vietato detenere nelle zone di preparazione, cottura e distribuzione: detersivi, scope, strofinacci di qualsiasi genere e tipo. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con relativa etichetta. Le schede tecniche relative ad ogni prodotto utilizzato devono essere conservate presso i locali dell'Asilo Nido.

Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite dal personale che contemporaneamente effettua preparazioni alimentari e/o distribuzione dei pasti. Il personale, che effettua pulizia o lavaggio deve indossare indumenti diversi da quelli indossati durante la preparazione degli alimenti e durante lo scodellamento.

#### Refezione Scolastica

Utenti della refezione scolastica sono gli alunni dell'asilo nido e il personale educativo in servizio. Il servizio dovrà comprendere la fornitura delle derrate, la preparazione dei pasti nella cucina collocata presso la struttura stessa, la pulizia e il riordino della cucina e dei locali relativi alla sala mensa e alla sala sistemazione delle derrate.

#### - compiti relativi alla mensa:

- ricevimento delle derrate, separazione e collocamento in dispensa o frigorifero;
- pulizia accurata dei lavelli, cucine, tavoli e in genere di ogni ripiano e comunque di tutto ciò che viene utilizzato nella cucina dell'asilo;
- preparazione e somministrazione in loco dei pasti secondo il menù predisposto;

- apparecchiatura tavoli per pasto entro le ore 10.45;
- trasporto cibi in sala pranzo;
- apparecchiatura dei tavoli;
- lavaggio stoviglie e pentolami, a mano e in lavastoviglie, asciugatura e ritiro negli scaffali;

#### Menu'

Il menù è redatto in conformità alle direttive regionali in collaborazione con il servizio della ATSS di Pavia e dovrà essere organizzato con menù settimanali a rotazione su 4 settimane e su due stagioni. Prima dell'avvio di ogni menù, questi andranno visionati dal Comune per le eventuali richieste di modifiche.

Nei casi di patologie accertate con certificato medico, l'affidatario è obbligato a fornire, in sostituzione del pasto previsto dal menù del giorno, pasti dietetici, la cui composizione sarà concordata

#### Grammature, materie prime e metodi di cottura

Per i piatti previsti nei menù devono essere rispettate le grammature, le caratteristiche e la qualità delle materie prime e dei metodi di cottura degli alimenti previsti dal Servizio di Igiene alimenti e Nutrizione dell'ATSS di Pavia (vedere sito ATS Pavia ristorazione scolastica) e conformi alle linee guida per la ristorazione scolastica della Regione Lombardia.

#### Riciclo

E' vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti il consumo. Pertanto tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata, tranne la preparazione di alcuni alimenti come arrostiti, brasati, bolliti, purchè dopo la cottura vengano raffreddati con l'ausilio dell'abbattitore rapido di temperatura, compresa tra 1° e 6°. E' vietato raffreddare prodotti cotti a temperatura ambiente o sottoporli ad immersione in acqua.

#### Materiali, pulizia ed igiene delle strutture di produzione e consumo

Nell'ambito del servizio di ristorazione devono essere fornite le derrate per la preparazione, dell'eventuale colazione, del pranzo e della merenda. La qualità delle materie prime deve essere garantita e corrispondente alle linee guida per la ristorazione scolastica previste dalla Regione e dall'Asl. La produzione dovrà rispettare gli standard igienici e di produzione previsti dalle leggi vigenti.

Tra le misure preventive prese in considerazione durante l'analisi dei rischi le principali dovranno riguardare:

- la pulizia e la sanificazione degli ambienti ed attrezzature,
- la lotta contro gli animali infestanti;
- l'igiene personale;
- la formazione del personale;
- le caratteristiche delle attrezzature;
- le caratteristiche dei locali;
- modalità arrivo merci;
- qualifica dei fornitori;
- modalità di lavoro;
- modalità conservazione alimenti;

Il centro cottura dovrà essere in possesso di un Piano di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP (REG. CE n. 852/2004 D.Lgs. 193/2007).

In suddetto Piano dovranno essere analizzate tutte le lavorazioni e le fasi di produzione attivate presso il centro cottura, per poter limitare al massimo e tenere sotto controllo tutti i punti critici del sistema.

L'affidatario della produzione dei pasti dovrà essere in possesso di certificazione di qualità, specifica per il sito di produzione interessato, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice degli Appalti.

Per quanto riguarda il servizio di pulizia deve essere fornito il materiale e le attrezzature per la pulizia dei luoghi, delle attrezzature e delle persone nei locali dell'Asilo Nido.

Gli elettrodomestici e le attrezzature di proprietà del Comune (fornello, frigorifero, freezer, forno a microonde, lavatrici, aspirapolvere, minipimer, frullatore, più tutte le stoviglie, ecc.), vengono messi a disposizione della cooperativa che si impegna ad utilizzarli, per le attività indicate nel presente capitolato, con la massima cura e con l'obbligo di restituirli al termine dell'appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura.

Il personale ausiliario dovrà svolgere la propria attività senza interferire nel lavoro educativo ed a supporto del personale educativo. Un operatore dovrà essere necessariamente presente dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 10.00 e dalle ore 12,00 alle ore 14,30 e un secondo operatore dalle ore 14,30 alle ore 18,00. Le restanti 10 ore andranno inserite a supporto, in base a ciò che l'appaltatore riterrà necessario.

Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni di apertura dell'asilo nido. Qualora l'attività didattica preveda momenti di festa, incontri, assemblee, ecc. con la presenza dei genitori degli utenti, il personale ausiliario sarà avvertito con anticipo dal direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà garantire la pulizia totale dei locali, prima e dopo gli incontri, modificando, se necessario, l'organizzazione oraria dei turni, concordandola con lo stesso direttore dell'esecuzione. Il calendario annuo di apertura del servizio e di attività è quello stabilito dal Comune di Cilavegna.

## **ARTICOLO 8 – FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO**

1. La ditta, oltre al materiale per lo svolgimento dei servizi sopra elencati, deve fornire tutto quanto necessario per:

a) la corretta igiene dei bambini:

pannoloni (almeno n. 4 cambi al giorno per bambino)

guanti mono uso, creme, salviettine umidificate, asciugamani monouso, sapone liquido

b) pulizia locali:

tutto quanto necessario, comprendendo anche prodotti per lavatrice, lavastoviglie e DPI

c) il pranzo:

approvvigionamento derrate alimentari comprendente anche pane, frutta, verdura e piccoli omaggi per Natale e Pasqua)

d) attività:

La ditta deve fornire il materiale necessario per le attività didattiche, i giochi (per la realizzazione di quanto indicato nel progetto educativo), colori, carta, cartoncini e tutto il materiale necessario per le attività educative, ricreative e di animazione dei bambini

e) altro:

eventuale materiale da sostituire nel corso dell'appalto (lenzuola, coprimaterassi, cuscini, ecc.).

Il materiale, di cui ai punti precedenti, da acquistare, dovrà essere concordato con il direttore dell'esecuzione del contratto.

### **ARTICOLO 9 - MANUTENZIONI**

1. Tutti gli interventi di manutenzione sono effettuati e a carico della Stazione Appaltante.

### **ARTICOLO 10 – COORDINATRICE DEL SERVIZIO**

1. In relazione allo svolgimento del servizio, la ditta, prima dell'inizio del servizio, è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il nominativo di un coordinatore del servizio con il compito di sovrintendere al corretto funzionamento dei servizi oggetto del presente capitolato. Il nominativo di tale figura deve essere comunicato al referente del comune di Cilavegna, col quale avrà un contatto stretto e costante e al quale dovrà fare riferimento; il coordinatore deve garantire altresì che le attività erogate dal servizio siano conformi alle indicazioni della stazione appaltante e in sinergia con il servizio dell'asilo nido. Il coordinatore del servizio deve essere reperibile telefonicamente tutti i giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 19.00 per tutto il periodo di apertura dell'asilo nido.

Per il primo periodo, sino al 31.12.2022 questa figura sarà ricoperta dalla attuale coordinatrice dell'Asilo Nido, che potrà in tale periodo affiancare una figura che a far data dal 01.01.2023 la sostituirà.

2. Il coordinatore del servizio ha l'obbligo di partecipare, senza che ciò comporti alcuna retribuzione a favore dell'appaltatore, alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica degli interventi, disposte dal direttore dell'esecuzione o dalla stazione appaltante con un preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di assenza per impedimento temporaneo o permanente del responsabile, la ditta deve provvedere immediatamente alla sua sostituzione, comunicando tempestivamente al Comune il nominativo del sostituto

### **ARTICOLO 11. PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO**

1. Servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti esclusivamente da personale professionalmente qualificato, dipendente o socio dell'aggiudicatario, in possesso delle seguenti qualifiche professionali:

a) responsabile del servizio

Il responsabile del servizio che deve essere in possesso di laurea, almeno triennale in area psicologica, o pedagogica o titolo equipollente; deve avere maturato un'esperienza professionale **almeno biennale, in responsabile/coordinatore di asilo nido.**

#### b) personale educativo (educatoriasili nido)

Il personale educativo deve essere in possesso del titolo di studio fra quelli previsti dalla vigente legge regionale per svolgere attività educativa nell'asilo nido.

In ordine al personale educativo da impiegarsi presso l'Asilo Nido si precisa che il Comune di Cilavegna ha disposto di mettere a disposizione del gestore, senza richiesta di assunzione di alcun onere n. 3 educatori dipendenti comunali a tempo pieno (35 ore settimanali) sino al 31.12.2022 e successivamente n. 2, tutti attualmente assegnati a tale servizio e rimasti nella disponibilità dell'organico dell'Ente. Si precisa inoltre che tutti gli oneri, diretti ed indiretti relativi al personale dipendente comunale sono a carico della stazione appaltante.

#### c) personale per i laboratori

I laboratori devono essere svolti da educatori in possesso della qualifica necessaria per lavorare nell'asilo nido con in aggiunta competenze specifiche, attestate da corsi di formazione, nell'attività oggetto dei laboratori proposti

#### d) personale per attività di formazione

Vengono richiesti psicologo regolarmente iscritto all'Ordine degli psicologi oppure pedagogisti entrambi con una esperienza di almeno n. 2 anni nella supervisione e formazione ad educatori di asili nido

#### e) stagisti

Viene data la possibilità di attivare stages extra curriculare di giovani con abilità sufficienti per lavorare con bambini da 0 a 3 anni e con un profilo professionale che prevede lo svolgimento di attività educative o di animazione o socio assistenziali. Alla data di avvio del servizio saranno presenti n. 2 tirocinanti che stanno svolgendo percorsi vari (Dote Comune e Servizio Civile Universale), per i quali deve essere garantita la permanenza sino a scadenza del progetto intrapreso ( 24/02/2022 e 24/05/2022).

2. Tutte le prestazioni devono essere rese in modo da garantire: una qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata da una presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca, con opportuni moduli organizzativi un variare delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze degli utenti.

3. Fermo restando quanto indicato negli articoli precedenti la ditta ha libera organizzazione del personale impiegato. Il numero delle ore di lavoro indicate nel presente capitolato rappresenta il monte ore minimo sulla base del quale è stato calcolato l'importo a base d'asta, come risulta da allegato "A" al presente documento.

### **ARTICOLO 12. DOVERI DEGLI OPERATORI**

1. Agli utenti deve essere garantita la tutela della riservatezza delle informazioni che li riguardano, conformemente alle previsioni della normativa in materia

di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale. Il personale utilizzato nel servizio attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio ed alla più ampia riservatezza nell'ambito delle informazioni acquisite nel corso della propria attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali. L'appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza dei dati gestiti dai propri incaricati, ivi incluse le informazioni riguardanti i bambini e la sua famiglia.

2. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio sono improntati al reciproco rispetto, devono esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

3. E' fatto divieto al personale impiegato dall'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o soggetti terzi.

### **ARTICOLO 13 LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

1. Le prestazioni oggetto del presente capitolato hanno luogo presso la sede dell'asilo nido Comunale di Cilavegna sito in Via Papa Giovanni XXIII a Cilavegna.

2. Le spese inerenti le utenze, quali il consumo di energia elettrica, di riscaldamento, di acqua e telefoniche sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

### **ARTICOLO 14. AVVIO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio ha inizio improrogabilmente in data 01.09.2021. Ogni anno scolastico deve avere la durata di n.47 settimane, secondo il calendario che sarà redatto dalla Coordinatrice in collaborazione col Direttore dell'esecuzione del Comune di Cilavegna.

2. L'avvio dell'esecuzione può aver luogo in pendenza di stipulazione del contratto, prima che sia spirato il termine dilatorio al ricorrere della seguente condizione: mancata esecuzione immediata della prestazione che determini un grave danno all'interesse pubblico al cui soddisfacimento il servizio è rivolto.

3. L'appaltatore è altresì tenuto ad assicurare la presenza del solo responsabile del servizio almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio del servizio, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, al fine di garantire la presa visione del servizio ed organizzare in maniera adeguata l'inizio delle attività.

4. La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere alla stazione appaltante, prima di iniziare il servizio le seguenti comunicazioni:

- i nominativi e le generalità dei dipendenti che svolgeranno i servizi oggetto del presente capitolato
- il nominativo del responsabile del servizio che sarà la figura di riferimento per l'ente appaltante

### **ARTICOLO 15. CARTA DEL SERVIZIO**

1. L'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24.12.2007, n. 244, entro 45 giorni successivi all'avvio dell'appalto deve trasmettere alla stazione appaltante la carta dei servizi in cui deve essere indicato almeno quanto segue:

- a) la presentazione dell'ente
- b) la presentazione dei servizi offerti con esplicitazione delle finalità, dell'organizzazione, delle modalità di funzionamento, delle tipologie di laboratorio da realizzare durante l'anno.
- c) La presentazione delle attività di laboratorio
- d) la presentazione degli operatori del modello organizzativo proposto nell'asilo nido

2. In allegato alla carta dei servizi deve essere elaborato un questionario di soddisfazione per gli utenti che dovrà essere somministrato nelle modalità indicate dall'esecutore del contratto e comunque almeno una volta all'anno

3. L'aggiudicatario, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte della stazione appaltante sul testo della carta dei servizi, procede a propria cura e spese alla stampa di un numero di copie sufficiente da distribuire alle famiglie dei bambini che frequentano l'asilo nido.

#### **ARTICOLO 16. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'appaltatore e il Comune di Cilavegna, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività demandate dal Comune che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.

2. Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal presente capitolato, il direttore dell'esecuzione, fissa all'appaltatore, di volta in volta, le direttive per l'espletamento del servizio ed i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 23 del presente capitolato.

3. L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

#### **CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE, DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE**

##### **ARTICOLO 17. ORGANICO E CLAUSOLA SOCIALE**

1. L'appaltatore si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente non inferiore a quello indicato negli articoli 10 e 11.

2. La ditta è tenuta ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio.

3. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

4. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare prima dell'avvio del servizio l'elenco del personale adibito al servizio con gli orari di servizio, unitamente ai

contratti di lavoro sottoscritti dal personale e dal datore di lavoro, a copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti dallo stesso personale.

5. Eventuali sostituzioni del personale indicato possono avere luogo esclusivamente nei casi previsti dal comma 7 del presente articolo. I nominativi del personale subentrante devono essere comunicati alla stazione appaltante prima che le relative prestazioni abbiano inizio.

6. Fatto salvo quanto indicato al comma 7, del presente articolo, l'appaltatore si obbliga previa valutazione con il direttore dell'esecuzione, a garantire la sostituzione immediata degli operatori impiegati in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali. E' convenzionalmente considerata "temporanea assenza" quella avente durata non superiore a dieci giorni. Assenze di durata superiore a detta soglia, nella misura in cui non siano già previste nel progetto presentato in sede di gara, rientrano ad ogni conseguente effetto nella fattispecie di cui al comma 7 del presente articolo.

7. Salvo il caso di "temporanea assenza" di cui al comma 6, eventuali sostituzioni degli operatori impiegati nel servizio, rispetto a quanto indicato nel progetto, nel corso della durata del contratto, devono essere motivate da esigenze eccezionali e imprevedibili sopravvenute e comunque non attribuibili a scelte, comportamenti o cause comunque riconducibili, direttamente o indirettamente, all'appaltatore.

8. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

9. Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:

a. a conformarne l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune;

b. a dotarlo di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 69 e seguenti del d. lgs 81 del 2008, di tutti i dispositivi di protezione individuale di cui agli articoli 74 e seguenti di cui allo stesso decreto legislativo, nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.

10. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali.

11. Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, la stazione appaltante applica la penale prevista all'articolo 27 del presente capitolato.

12. Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra la stazione appaltante e il personale a qualunque titolo utilizzato dall'appaltatore.

13. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante e i comuni associati da ogni responsabilità.

14. Al fine di salvaguardare il rapporto fiduciario instauratosi tra l'operatore e l'utente nonché al fine di garantire la posizione lavorativa dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore subentrante, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, **è obbligato ad assumere prioritariamente il personale dipendente dell'appaltatore uscente e impiegato dallo stesso per lo svolgimento del servizio**, per il periodo di durata dell'appalto, purché ciò sia compatibile con la propria organizzazione di impresa. L'appaltatore subentrante è obbligato ad applicare nei confronti di tali dipendenti condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL del settore di riferimento (con un monte ore adeguato a quanto richiesto dalla stazione appaltante) vedi allegati A e B.

L'appaltatore inoltre deve inserire nella propria organizzazione il personale comunale attualmente impiegato nel servizio Asilo Nido, e nello specifico:

n. 3 educatori dal 01.09.2021 al 31.12.2022;

n. 2 educatori dal 01.01.2023 al 31.07.2024,

Resta inteso che detto personale è a livello contrattuale alle dipendenze del Comune di Cilavegna, ma a livello organizzativo alle dipendenze dell'appaltatore.

15. Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi di categoria vigenti in materia di cambio di appalto e assorbimento del personale, ai sensi dell'art. 29,

comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, come sostituito dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

16. La ditta aggiudicataria, entro il termine fissato dalla stazione appaltante e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante la proposta di assunzione formulata al personale in servizio presso le ditte uscenti

#### **ARTICOLO 18. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento previste dal suddetto decreto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e dell'art. 2 del Codice di Comportamento integrativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalla stazione appaltante, il contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui il personale e/o i collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria violino gli obblighi di condotta previsti dai richiamati atti normativi, in quanto compatibili.

#### **ARTICOLO 19. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

1. Entro il termine richiesto dalla stazione appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora stata stipulato, prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 de d. lgs. 81 del 2008, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.

2. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

3. L'aggiudicatario deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

4. L'aggiudicatario deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione la documentazione occorrente.

5. L'aggiudicatario deve garantire la gestione dell'emergenza con la predisposizione del piano di formazione teorico - pratico di tutto il personale con particolare riferimento alle manovre rapide.

6. L'aggiudicatario adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione

appaltante, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

7. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza, sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nella suddetta analisi dei costi, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale.

## **CAPO IV–DISPOSIZIONI CONTRATTUALI**

### **ARTICOLO 20. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, l'appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto relativa al servizio di che trattasi. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato da quest'ultima.

### **ARTICOLO 21. RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI**

1. L'appaltatore manterrà indenne il Comune da ogni qualsivoglia danno diretto o indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente appalto, sollevando l'Amministrazione stessa e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, a riguardo.
2. Le eventuali spese sostenute dal Comune per porre rimedio ai danni de quo saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dall'aggiudicatario.
3. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga) impiegato nel servizio, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
4. A tal fine l'aggiudicatario è tenuto, entro quindici giorni dalla ricezione della nota con la quale l'Amministrazione comunale comunicherà l'avvenuto affidamento in gestione del servizio, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita copertura assicurativa riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto.
5. In particolare l'appaltatore dovrà esibire polizza (RCT/O) o appendice di estensione/ precisazione emessa su polizza Rct/o già in corso, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dall'aggiudicatario e dal personale dallo stesso incaricato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.
6. I massimali non dovranno essere inferiori per responsabilità civile verso terzi ad Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 3.000.000,00 per danni a cose. Per responsabilità civile verso prestatori di lavoro € 5.000.000,00 per sinistro con limite di € 2.500.000 per persona.
7. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi con espressa indicazione che il comune è considerato terzo a tutti gli effetti.
8. Sono comprese in copertura tutte le attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

9. Tale polizza dovrà prevedere le seguenti clausole:

- **Malattie professionali** di cui alle tabelle allegate al DPR n. 1124/1965 o contemplate dal DPR 482/1975 ess.mm. per prestatori di lavoro (RCO) nonché copertura per quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.
  - **Cose in consegna e custodia:** la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato
  - **Furto:** la responsabilità derivante all'assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell'assicurato. (Casistica eventualmente estesa a coprire i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati, se ottenibile dalla compagnia ass.ne).
  - **Incendio:** la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dell'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia "ricorso terzi" operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.
  - **Conduzione di beni immobili, fabbricati:** la responsabilità civile derivante da conduzione e uso di fabbricati compresi terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi.
  - **Distribuzione e smercio:** la responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro 1 (uno) anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
  - **Rinuncia alla rivalsa** nei confronti del Comune di Cilavegna.
  - **La garanzia Rco** dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la clausola "buona fede Inail".
10. L'aggiudicatario dovrà inoltre esibire **polizza All Risks** o appendice di estensione/ precisazione emessa su polizza All Risks già in corso, con sezioni assicurate Incendio e Furto e con partite 1) Fabbricati e 2) Patrimonio Mobiliare valorizzati rispettivamente al valore di ricostruzione a nuovo ed al valore di rimpiazzo a nuovo per le somme assicurate.
11. Le polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio.
12. L'Aggiudicatario si impegna a presentare all'Amministrazione Comunale, le dichiarazioni da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

## **ARTICOLO 22. – VERBALE DI CONSEGNA E INVENTARIO**

La Stazione Appaltante dà in consegna all'Impresa, previa stesura di inventario da stilare in contraddittorio, le strutture di pertinenza comprensivo dei beni ivi presenti.

Tale inventario farà parte integrante dei documenti contrattuali.

Al termine dell'appalto l'appaltatore dovrà stilare verbale di riconsegna che dovrà essere sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione.

## **ARTICOLO 23. FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE**

1. I pagamenti verranno corrisposti all'appaltatore al termine di ogni mensilità (ad eccezione del mese di agosto), dietro presentazione di regolare fattura, con indicazione delle ore effettuate da tutto il personale, e comunque entro i limiti dell'appalto e previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC.
2. Resta inteso che l'Amministrazione Comunale liquiderà il compenso spettante sulla base del numero dei bambini frequentanti nel rispetto dei rapporti educatore/utente, come da normativa vigente, e nulla in più sarà dovuto se, per cause di forza maggiore, la capienza si ridurrà ad un numero inferiore alle 35 unità.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, decorsi tre mesi dalla data di decorrenza dall'obbligo di fatturazione elettronica, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice unico per la fatturazione elettronica è UF6T33.
4. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il Dpr n. 633/1972, in materia di IVA, l'aggiudicatario nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA inserendo la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. IL Comune di Cilavegna, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.
5. In caso di A.T.I. le fatture dovranno essere emesse dalla capogruppo.

#### **ARTICOLO 24. INADEMPIENZE, CONTESTAZIONI E PENALITÀ**

1. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, in caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali o di inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore la stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi di seguito rispettivamente indicati per ciascuna fattispecie:

- a) presenza di personale in quantitativi inferiori rispetto a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del presente capitolato: € 200,00 per ogni giorno di ritardo compreso tra la data della contestazione e quella dell'integrazione del personale
- b) ritardato intervento rispetto al termine fissato dal direttore dell'esecuzione in relazione all'obbligo previsto all'art. 17, di attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nel servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. delle Cooperative sociali o quelle di maggior favore relative ad altro contratto da esso applicato: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- c) ritardo nell'ottemperanza al termine previsto dall'articolo 15, relativo all'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante la Carta dei servizi: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- d) ritardo nell'ottemperanza al termine stabilito dal direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 19, relativo all'obbligo di adottare le misure necessarie per la sicurezza dei lavoratori: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- e) ritardato reintegro della garanzia definitiva entro il termine fissato dalla stazione appaltante: € 200,00 ogni giorno di ritardo sino al quindicesimo;
- f) sospensione del servizio per decisione unilaterale per qualsiasi motivazione e senza adeguato preavviso € 1.000,00 per ogni giorno;

- g) gravi inadempienze (comprendendo anche l'utilizzo di personale non assunto regolarmente) o danni arrecati agli utenti dell'asilo: fino ad € 5.000,00 ad evento
- h) per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle disposizioni di pulizia e igiene previste dal presente capitolato: € 1000,00 ad evento;
- i) mancata realizzazione delle eventuali proposte migliorative innovative e/o aggiuntive presentate in sede di gara, nonché mancata attuazione dei programmi o di qualsiasi altro aspetto tecnico- organizzativo previsto ed oggetto di punteggio specifico, fino ad € 2.000,00
- j) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: € 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato dal direttore dell'esecuzione avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.

2. In caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 25% per ogni successivo comportamento reiterato, entro il limite dell'1 per mille giornaliero, utilizzando come base di calcolo la misura della penale rispettivamente indicata al comma precedente.

3. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

4. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone nel caso di cui al comma secondo del presente articolo, l'importo alla gravità dell'inadempimento.

5. L'importo della penale è versato dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

6. In tutti i casi in cui l'aggiudicatario non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l'applicazione della penale. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 5.

7. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l'aggiudicatario dimostri di non esserne stato a conoscenza.

#### **ARTICOLO 25. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
- b) accertamento per quattro volte nel corso di undici mesi continuativi, dello stesso comportamento tra quelli previsti all'articolo penali del presente capitolato;
- c) interruzione del servizio per non meno di 3 giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
- d) frode dell'appaltatore;
- e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
- f) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
- g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
- h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/16;
- i) cessione anche parziale del contratto;
- j) fallimento dell'appaltatore, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi;
- k) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio;
- l) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 108, comma 2, del Codice);
- m) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice (art. 108, comma 2, del Codice).

2. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

3. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di normative regionali o nazionali, in caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

## **ARTICOLO 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui al precedente articolo, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del Codice.
2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 1, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui al precedente art. 26.
3. Ai sensi del codice di comportamento il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 per i dipendenti pubblici, da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 5 a 9, del codice. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
6. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.
7. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:
  - a. consenso alla proposta di risoluzione;
  - b. applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 4. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati conformemente all'articolo 4 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

## **ARTICOLO 27. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Tranne che nelle ipotesi di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ogni qual volta il contratto sia risolto, l'appaltatore incorre nella perdita della

cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.

E' comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulata con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulata con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolta.

#### **ARTICOLO 28. ESECUZIONE IN DANNO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 24 penali e 25 recesso, in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

#### **ARTICOLO 29. ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO**

In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 4 comma 1, del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

#### **ARTICOLO 30. RECESSO UNILATERALE**

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo cessione del contratto e dall'articolo 106, comma 1, lett. d.2) del codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

2. La stazione appaltante può recedere dal contratto:

a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

3. L'ente può altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l'acquisto del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nel contratto d'appalto per il servizio di che trattasi stipulato con l'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.

4. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni

contrattuali in essere relativo alla parte del servizio ancora da eseguire. Tale ammontare deve essere stimato secondo le modalità indicate nell'art. 109 commi da 1 a 6 del Codice, e, in ogni caso, non può eccedere quello il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

5. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

### **ARTICOLO 31. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

1. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o interrotti se non per causa di forza maggiore; pertanto di norma non sono consentite interruzioni del servizio. In casi particolari possono essere tollerate interruzioni temporanee del normale servizio, fatta salva la messa in atto di soluzioni alternative.

2. La ditta aggiudicataria deve definire e rendere operativa apposita procedura "gestione emergenze", ove siano trattati i diversi casi previsti (a titolo esemplificativo: emergenza in caso di guasti delle attrezzature per le pulizie, di sciopero del personale ecc.) con chiara ed efficace descrizione del possibile caso, delle soluzioni ed attività previste, dell'attribuzione delle responsabilità nella gestione, delle modalità di comunicazione correlate nonché della descrizione della formazione prevista per gli operatori interessati.

3. Ai sensi dell'art. 298 del DPR 207/2010, il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale della ditta aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto qualora la ditta aggiudicataria non riprenda le attività entro il termine intimato dalla stazione appaltante mediante diffida inoltrata a mezzo telefax seguito da raccomandata A.R., ed il responsabile del procedimento accerti che la penale applicabile per l'inadempienza abbia importo massimo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

4. In tale ipotesi restano a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto.

### **ARTICOLO 32. TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente della stazione appaltante coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

**Titolare/Responsabile del trattamento:** Comune di Cilavegna (PV) ITALIA – Largo Marconi, 3 – 27024 Cilavegna (PV); Telefono 0381 668046; fax 0381 96392 – PEC: comune.cilavegna.pv@legalmail.it - Posta elettronica: info@comune.cilavegna.pv.it

**Responsabile della protezione dei dati personali:** il Responsabile della protezione dei dati è la Fondazione Le Vele, con sede in viale Lungo Ticino Sforza, 56 – 27100 Pavia – telefono 0382 466854 – P. IVA 02123590180 – C.F. 96046380182 – PEC fondazionelevele@legalmail.it – E-mail: amministrazione@levelepavia.it;

**Finalità e base giuridica del trattamento:** il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

**Destinatari dei dati personali:** i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

**Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE:** i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

**Periodo di conservazione:** i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

**Diritti dell'interessato:** l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

**Reclamo:** l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma – t. (+39)06 696771 – fax (+39)06 69677 3785 – PEC protocollo@pec.gpdp.it – Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it.

### **ARTICOLO 33. RINVIO NORMATIVO**

1. La ditta aggiudicataria è soggetta alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia appalto di servizi per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.

2. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

a) alla normativa di settore nazionale e regionale in materia di tutela minori, vigente tempo per tempo, cui si fa espresso rinvio;

b) alla L.328/00 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di servizi sociali;

c) alla LR 3/2008 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;

d) al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016;

e) al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

f) al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione di dati personali;

g) alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il presente capitolato si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali di settore con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni.

### **ARTICOLO 34. FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione di quanto previsto con il presente capitolato è competente il giudice ordinario competente per territorio, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Prima di adire al giudizio ordinario si procede ad un tentativo di composizione del conflitto in via bonaria, su iniziativa del RUP.